



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CS** **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 102/AA al N. 108/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 60 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Italo ZENOBI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ITALO ZENOBI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 110.634), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 94 comma 1 delle N.O.I.F. ed al C.U. L.N.D. n. 1 s.s. 2019/2020, punto 14 (alla voce "Allenatori") per aver pattuito con la società F.C. TOSSICIA A.S.D., nell'accordo del 26.8.2019 come poi depositato, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di 1.a Categoria, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento di cui al predetto Comunicato Ufficiale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Italo ZENOBI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Italo ZENOBI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 204 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele ROSSETTI ed Enrico SAVELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ROSSETTI, calciatore tesserato per la società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, successivamente alla disputa della gara Sa.Ma.Gor. - Aprilia Racing Club disputata il 3.10.2021 e valevole per il Campionato Under 15 Regionale Eccellenza maschile Girone B per la stagione sportiva 2021-2022 del Comitato Regionale Lazio - alla quale ha partecipato nelle file della squadra ospite - leso l'onore, il prestigio e il decoro sia dell'arbitro che ha diretto l'anzidetto incontro, sia più in generale dell'istituzione arbitrale, nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di frasi ed espressioni offensive utilizzando il social network "Instagram";

ENRICO SAVELLI, calciatore tesserato per la società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, successivamente alla disputa della gara Sa.Ma.Gor. - Aprilia Racing Club disputata il 3.10.2021 e valevole per il Campionato Under 15 Regionale Eccellenza maschile Girone B per la stagione sportiva 2021-2022 del Comitato Regionale Lazio - alla quale ha partecipato nelle file della squadra ospite - leso l'onore, il prestigio e il decoro sia dell'arbitro che ha diretto l'anzidetto incontro, sia più in generale dell'istituzione arbitrale, nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di frasi ed espressioni offensive utilizzando il social network "Instagram";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michele ROSSETTI ed Enrico SAVELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Michele ROSSETTI e di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Enrico SAVELLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 77 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Alice ZUANTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alice ZUANTI, all'epoca dei fatti tesserata per la società ASD Venezia FC Femminile, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 5 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, in pendenza di tesseramento con la società ASD Venezia FC Femminile, un pre-contratto di tesseramento con la società SSDARL Cittadella Woman per la stagione sportiva successiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alice ZUANTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per la Sig.ra Alice ZUANTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Gabriele TENTI e della società F.C. LONATE CEPPINO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE TENTI, presidente della società F.C. Lonate Ceppino A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'articolo 43, comma 5, delle NOIF, per non aver provveduto immediatamente ad informare, a mezzo lettera raccomandata, il Comitato Regionale Lombardia della accertata non idoneità all'attività sportiva agonistica del proprio tesserato minore sig. Samuel Rosaci;

F.C. LONATE CEPPINO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Gabriele TENTI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele TENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LONATE CEPPINO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele TENTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. LONATE CEPPINO A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 826 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonello ORFEO e della società A.S. GIORGIONE CALCIO 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONELLO ORFEO, all'epoca dei fatti presidente della A.S. Giorgione 2000, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Protocollo FIGC del 6 maggio 2021 recante "indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche, dilettantistiche finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" nella parte in cui stabilisce che "fino al 1° giugno e salvo diverse disposizioni, non è consentita la presenza di pubblico presso gli impianti sportivi sede delle attività", per non aver provveduto, in occasione dell'incontro tra le società Giorgione 2000 e Sandonà 1922 valido per il Campionato veneto di Eccellenza Girone "B", disputata a Castelfranco Veneto (TV) in data 23.05.2021, a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, consentendo e comunque non impedendo la presenza sugli spalti dell'impianto sportivo della società A.S. Giorgione 2000 di un numero di spettatori non inferiore a 150 unità circa e consentendo altresì l'apertura del bar all'interno dell'impianto sportivo favorendo assembramenti tra gli spettatori presenti;

A.S. GIORGIONE CALCIO 2000, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Antonello ORFEO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonello ORFEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. GIORGIONE CALCIO 2000;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonello ORFEO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S. GIORGIONE CALCIO 2000;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Roberto PROCIDA e della società A.S.D. STELLA CIOFFI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO PROCIDA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. STELLA CIOFFI, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. STELLS CIOFFI, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore AL KHALISSI KHALID, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara ASD Stella Cioffi – ASD Calcio Stella, valevole per la Coppa Campania di 2<sup>a</sup> Categoria del 24.10.2020;

A.S.D. STELLA CIOFFI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto PROCIDA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. STELLA CIOFFI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto PROCIDA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2021/2022 nel campionato di 2<sup>o</sup> categoria Regionale per la società A.S.D. STELLA CIOFFI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 8 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo BARELLA, Tommaso BARELLA e della società A.S.D. NOCETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO BARELLA, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Noceto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore Tommaso Barella di partecipare alla gara Noceto – Felino del 14.6.2021, sebbene non tesserato per la ASD Noceto;

TOMMASO BARELLA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società Noceto e soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver preso parte nelle file della squadra del Noceto alla gara disputata da tale compagine contro il Felino in data 14.6.2021, pur non avendone titolo in quanto non tesserato per tale società;

A.S.D. NOCETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati e comunque dai soggetti che hanno svolto attività nell'interesse della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso BARELLA e dal Sig. Massimo BARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Massimo BARELLA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Tommaso BARELLA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. NOCETO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina